

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per la prof.ssa **Sebastiana Cantali** nata a Bronte il 26.03.1975, residente in Maniace, corso Margherito n.28/30, C.F. CNTSST75C66B202K, elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n.12, presso lo studio dell'Avv. Mauro Meli (C.F. MLEMRA64R15Z133E – PEC mauro.meli@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 0952882206) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829) e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in persona del legale rapp.te p.t.

E nei confronti dei soggetti destinatari di trasferimento nella procedura

di mobilità per l'a.s. 2016/2017 nei medesimi ambiti indicati in

domanda dalla ricorrente

PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.2027/2020, RESA INTER PARTES DAL

TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO – G.L. DOTT. GIUSEPPE G. DI

BENEDETTO IL 19/06/2020 E PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

POSTE CON IL RICORSO ORIGINARIO

PREMESSA SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania, l'odierna appellante ha esposto:

- di essere docente di scuola secondaria (classe A043), immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la “fase C” del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE);
- di essere stata assunta nella provincia di Catania su sede provvisoria ai sensi del comma 101 dell'art. 1 della predetta legge n. 107/2015;
- di aver dovuto partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2016/2017, riportando un punteggio di **20 punti** (ed **ulteriori 6 punti** per il comune di ricongiungimento al coniuge) e di essere stata trasferita a decorrere dall'1 settembre 2016 presso l'I.C. Santo Stefano di Cadore (BL), nonostante avesse richiesto in domanda, quali prime preferenze, i seguenti ambiti territoriali della Sicilia 0006, 0007, 0009, 0010, 0008, 0014, 0016, 0013, 0015, 0011, 0012, 0025, 0026, 0023, 0001, 0004, 0017, 0027;
- di avere ottenuto per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione provvisoria presso l'I.C. Carlo Levi di Maniace;
- rivendicava il diritto alla valutazione dei servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento tra il 2001/2002 e il 2007/2008, presso l'Istituto “S. Antonio” Tecnico commerciale paritario¹ di Adrano;
- laddove fosse stato valutato il punteggio relativo ai servizi svolti nella scuola paritaria, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori 21 punti (3 per ciascuno dei 7 anni in questione) e la ricorrente avrebbe

¹ Riconosciuta quale Scuola Superiore Paritaria con D.A. 1059/XI del 13.12.2002.



maturato un punteggio complessivo di punti 41 (+6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza);

- documentava che con il predetto punteggio di 41 punti avrebbe certainemente ottenuto il trasferimento sperato, atteso che atteso che nei trasferimenti in ingresso in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa della medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti indicati dalla ricorrente, risultano trasferiti nell'ambito della medesima fase C della mobilità parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi di molto inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente medesima (41+6) e, segnatamente:

ACCARDI VISSIA	punti 44,00	AMBITO 0008
CASCIANA IUDICE CONCETTA	punti 42,00	AMBITO 0008
DI STEFANO GRAZIA	punti 9,00	AMBITO 0008
FAILLA GIUSEPPA	punti 34,00	AMBITO 0008
TORRISI SALVINA	punti 44,00	AMBITO 0008
ALESSI GIOVANNA	punti 38,00	AMBITO 0016
AIELLO GIUSEPPINA	punti 24,00	AMBITO 0023
BARRERA TERESA	punti 20,00	AMBITO 0023
BARTOLO ANGELA	punti 34,00	AMBITO 0023
CIRINO MARIA GABRIELLA	punti 19,00	AMBITO 0023
CORALLO GIORGIA	punti 27,00	AMBITO 0023
DIMARTINO MARIA ILENIA	punti 29,00	AMBITO 0023
FIORILLA CARMELA	punti 35,00	AMBITO 0023
GAROFALO ROSA	punti 30,00	AMBITO 0023
LO CHIANO ANNA	punti 27,00	AMBITO 0023
MALLIA MARGHERITA	punti 30,00	AMBITO 0024
MANDARA ELISA	punti 27,00	AMBITO 0023
MARCHETTA MANUELA	punti 37,00	AMBITO 0024
MAURO VERA	punti 34,00	AMBITO 0023
NICASTRO ROSA	punti 27,00	AMBITO 0023
NIOLETTI ROSALIA RITA	punti 21,00	AMBITO 0023
OLIVERI GIUSEPPA	punti 28,00	AMBITO 0023
RAPISARDA GIUSY	punti 36,00	AMBITO 0023
RUSCICA STEFANIA	punti 36,00	AMBITO 0023
RUSTICO ANNA	punti 24,00	AMBITO 0023
SALAFIA MARIA GRAZIA VALENTI	punti 40,00	AMBITO 0023
SAVOIA MARGHERITA	punti 28,00	AMBITO 0023
SCHEMBARI PAOLO	punti 39,00	AMBITO 0023
SPINA RITA MARIA	punti 22,00	AMBITO 0023
VALVO LUCIA	punti 26,00	AMBITO 0023
VELETTI FLAVIA NUNZIA	punti 22,00	AMBITO 0023
VENTURA ANTONIETTA	punti 40,00	AMBITO 0024
VENTURA VALENTINA	punti 28,00	AMBITO 0023
ALESCIO MARIA	punti 34,00	AMBITO 0025
AMARI ISMENIA	punti 25,00	AMBITO 0025
BARBUTO ANGELICA	punti 24,00	AMBITO 0025
CERALDI PATRIZIA	punti 38,00	AMBITO 0025
CORRIDORE ROSSELLA	punti 22,00	AMBITO 0025
FAVACCIO ANNALISA	punti 27,00	AMBITO 0025
FAZIO MONICA EMERENZIANA	punti 27,00	AMBITO 0025
FUCCIO GIUSEPPE	punti 6,00	AMBITO 0025
IANNÒ GILDA	punti 41,00	AMBITO 0025



LA MATTINA ENZA	punti 41,00	AMBITO 0026
LANZA MARIA	punti 16,00	AMBITO 0025
LATINA GIUSY	punti 21,00	AMBITO 0025
MARTINES MARIA GIUSEPPINA	punti 12,00	AMBITO 0025
MAUCERI SIMONA	punti 31,00	AMBITO 0026
MESSINA CONCETTA	punti 31,00	AMBITO 0026
PALMI SONIA	punti 32,00	AMBITO 0026
RAPISARDA PATRIZIA	punti 33,00	AMBITO 0025
SANGIORGI PATRIZIA	punti 33,00	AMBITO 0026
TERNULLO MELANIA	punti 34,00	AMBITO 0026

Tanto argomentato, formulava al Tribunale di Catania le seguenti domande:

“- accertare e dichiarare la nullità o comunque l’illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle “note comuni” allegare al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

- per l’effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall’Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l’odierna ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell’immissione in ruolo;

- conseguentemente, ordinare all’Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell’immissione in ruolo;

- per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia per l’a.s. 2016/17 presso l’ambito 0006 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti



indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, anche nelle prossime procedure di mobilità territoriale e professionale.

In ogni caso,

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si dispone il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 0009 Veneto, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0006 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;

- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0006 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.

Con ogni conseguenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio”.



Nelle more del giudizio di primo grado, la ricorrente otteneva in via amministrativa il trasferimento in provincia di Siracusa, ove in atto è titolare. Integrato il contraddittorio ai sensi dell'art.150 cpc, la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale del ricorso.

In particolare, il primo Decidente ha parzialmente accolto la domanda concernente il *“diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0006 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale”*.

Il primo Decidente ha quindi accertato che nell'Ambito territoriale Sicilia 0025 – indicato dalla ricorrente con punti 20 alla dodicesima posizione – avevano ottenuto il trasferimento le docenti Lanza Maria e Martines Maria Giuseppina seppure in possesso – rispettivamente – di punti 16 e 12, in violazione del criterio meritocratico.

Il primo Decidente ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017 e sulla base del punteggio posseduto e delle preferenze espresse, l'assegnazione presso l'ambito territoriale Sicilia 0025, ordinando conseguentemente all'amministrazione scolastica di trasferire la stessa ricorrente presso l'ambito territoriale Sicilia 0025.

Il primo Decidente rigettava tuttavia la domanda di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria, che avrebbe consentito il trasferimento della ricorrente in provincia di Catania.



La Sentenza veniva depositata il 19.06.2020.

Tuttavia, come detto, l'odierna appellante otteneva comunque il trasferimento in via amministrativa in provincia di Siracusa, permanendo però l'interesse al trasferimento in provincia di Catania con il riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria.

Conseguentemente, ritenendola parzialmente errata quanto al mancato riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria ed al mancato riconoscimento del diritto al trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Catania, cui la ricorrente avrebbe avuto diritto in ragione del maggior punteggio spettante, e meritando, pertanto, parziale riforma, l'odierna appellante propone gravame avverso la predetta sentenza ed invoca l'accoglimento integrale del ricorso originariamente posto per i seguenti motivi di

DIRITTO

SPECIFICHE MOTIVAZIONI

Le parti della sentenza che si intendono appellare attengono a:

I – ERRORE IN DIRITTO, condizionante la decisione, con cui il Tribunale di Catania ha acriticamente applicato le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 32386/2019, C. Cass. 33134/2019 e C. Cass. 33137/2019) in ordine alla valutabilità dei servizi prestati nella scuola paritaria, ritenendo infondato il ricorso in parte qua.

II - la ingiusta compensazione delle spese di lite, frutto del parziale accoglimento del ricorso in primo grado.

*** **



Ciò premesso, nel ribadire tutto quanto eccepito, rilevato e richiesto nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritto, si rileva quanto segue in ordine ai singoli motivi di appello.

La questione, rivolta al Tribunale di Catania, nella parte oggetto dell'odierno gravame, è stata oggetto di copiosa giurisprudenza, anche del medesimo Giudice di *primae curae*, dapprima incline alla disapplicazione delle fonti secondarie illegittime (CCNI mobilità docenti 2016/17) ed al riconoscimento ai fini della mobilità dei punteggi dovuti per i servizi resi presso le scuole paritarie.

Orientamento tuttavia mutato alla luce dell'indirizzo da recente espresso dalla Suprema Corte (v. in particolare Cass. Civ. n. 32386/2019; v. anche Cass. Civ. n. 33134/2019 e Cass. Civ. n. 33137/2019), cui il Tribunale ha ritenuto di conformarsi, facendo integrale riferimento alle relative motivazioni.

Pur a fronte del noto orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione, si ritengono comunque non condivisibili le motivazioni che hanno portato la Suprema Corte a negare riconoscimento al servizio prestato presso la scuola paritaria, e ciò sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera, alla luce delle argomentazioni che hanno recentemente portato la **Corte d'Appello di Roma sez. lavoro (con ordinanza 9.11.2020, Est. Panariello)** a sollevare la **questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l'art. 3 Cost..**

*** **

Appare opportuno una breve disamina del panorama giurisprudenziale.

L'orientamento giurisprudenziale dei giudici di merito, invero mai davvero consolidatosi, sembrava aver trovato un approdo sicuro all'indomani della



sentenza della Corte di Cassazione n. 32386 del 11 dicembre 2019, con la quale veniva espresso il seguente principio di diritto:

“Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali”.

A tale prima pronuncia seguiva poco dopo altra del 16 dicembre 2019 (n. 33137) di analogo tenore.

A distanza di poco meno di un anno dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte di Appello di Roma sez. lavoro (est. dott. F. Panariello) con l'ordinanza 9.11.2020, si è posta un problema di compatibilità tra la decisione della Cassazione con i principi e con le norme costituzionali.

Per tale ragione, la Corte d'Appello di Roma ha richiesto alla Corte Costituzionale il controllo di compatibilità del c.d. “*diritto vivente*” costituito appunto dalle sentenze della Suprema Corte, con i parametri costituzionali.

Il Collegio romano fornisce un breve ma incisivo *excursus* normativo, ponendo in evidenza gli elementi ed i connotati tipici delle varie fattispecie come via via modificate nel 2000 e nel 2005.

Rammenta come prima del 2000, l'offerta formativa delle scuole di istruzione secondaria fosse connotata da un sistema nel quale, accanto alle scuole pubbliche statali, vi erano altre due categorie: quelle “*legalmente riconosciute*”, istituite da soggetti pubblici o privati, e quelle “*pareggiate*”,



istituite da soggetti pubblici diversi dallo Stato oppure dagli Enti Ecclesiastici.

Con la Legge n. 62/2000 il sistema subisce un primo cambiamento determinato dallo scopo dichiarato di espandere l'offerta formativa e così, accanto alle scuole statali, viene prevista un'unica categoria di scuole non statali, denominate “*paritarie*”, prevedendo che possano essere istituite e gestite sia da soggetti privati che da enti pubblici locali (Comuni, Province, Regioni).

Il riconoscimento della *paritarietà*, che equivale ad una “certificazione” di qualità e di efficacia del servizio fornito, prima della riforma del 2005, poteva avvenire solo previa richiesta dell'istituzione scolastica; i soggetti che non richiedevano la *paritarietà*, dunque, restavano sottoposti alla disciplina originaria relativa alle scuole “*legalmente riconosciute*” e “*paritarie*”.

Acquisendo invece lo status di scuole paritarie le istituzioni si assoggettano volontariamente alla permanente vigilanza del Ministero dell'Istruzione, a fronte della quale viene riconosciuta la qualifica di servizio pubblico, e la perfetta equivalenza degli studi, degli esami e dei titoli rilasciabili rispetto ai corrispondenti delle scuole pubbliche statali.

In un primo momento il panorama era dunque eterogeneo, in quanto le vecchie fattispecie di scuole “non paritarie” (a loro volta distinte tra “*legalmente riconosciute*”, “*pareggiate*”, o semplicemente “private” e quindi senza alcuna equivalenza con quelle statali), coesistevano con la nuova fattispecie di scuola “paritaria”.

Con l'ulteriore riforma apportata dal D.L. n. 250/2005, il legislatore ha inteso abrogare le originarie fattispecie di scuole “*legalmente riconosciute*” e “*pareggiate*” ed ha previsto che le scuole non statali siano soltanto quelle



“paritarie” o “non paritarie”, con la conseguenza che, per ottenere la perfetta equivalenza o equipollenza degli studi, degli esami e dei titoli, le scuole non statali – private o pubbliche di enti locali, o di enti ecclesiastici – devono chiedere ed ottenere il riconoscimento di parità *ex lege* 62/2000.

Dopo aver così riepilogato l’evoluzione normativa, la Corte di Appello passa ad affrontare la questione principale inerente al servizio preruolo nella scuola paritaria, rimarcando gli aspetti contraddittori della tesi che nega il riconoscimento di tale esperienza lavorativa nella carriera statale, ove maturata nel periodo successivo all’entrata in vigore della riforma del 2005 (05/02/2006).

La Corte di Appello infatti – in totale dissonanza con le sentenze della S.C. – afferma che tale riconoscimento dovrebbe essere ammesso per i servizi prestati dal 05/02/2006, oltre che presso le scuole pubbliche statali anche presso le scuole di istruzione secondaria “paritarie”, *“altrimenti si verificherebbe un’interpretatio abrogans di quella parte dell’art. 485 che si riferisce alle scuole pareggiate, ormai non più giuridicamente esistenti con tale qualificazione”*, con l’irragionevole conseguenza che il riconoscimento del servizio di docenza non di ruolo resterebbe limitato a quello prestato presso scuole statali.

“Sarebbe paradossale (e quindi irragionevole e pertanto in contrasto con l’art. 3 Cost.)” – prosegue la Corte di Appello – *“ammettere il riconoscimento del servizio di docente non di ruolo prestato presso le scuole “pareggiate” fino ad una certa data (anno scolastico 2005-2006) ed escluderlo, invece, per il periodo successivo solo perché tali scuole –a suo tempo “pareggiate” – non hanno più tale qualificazione giuridica e quindi non sono più titolari di una concessione di “pareggiamento”, divenuta ormai priva di effetto. Si*



trascurerebbe il fatto – invece assolutamente rilevante – che tali scuole non solo hanno conservato i loro requisiti originari, attinenti ai profili organizzativi, ordinamentali e didattici, ma, a decorrere dal 05/02/2006, devono, altresì, chiedere ed ottenere il riconoscimento di parità, che costituisce senza alcun dubbio un’evoluzione – in chiave di ammodernamento e di affinamento – dell’originario istituto del “pareggiamento” (oltre che del “riconoscimento legale” e della “parificazione”), del quale ha preso il posto, come espressamente riconosciuto dal legislatore (art. 1 bis, d.l. n. 250/2005, conv. in L. n. 27/2006).”

Sussiste infatti una sostanziale omogeneità dei requisiti riguardanti il docente nelle scuole un tempo “pareggiate” ed in quelle attualmente “paritarie”, in particolar modo nel sistema di reclutamento che invece, secondo la S.C., è proprio il principale *discrimen* che impedisce la valorizzazione del preruolo maturato nelle scuole paritarie.

La Corte romana rammenta infatti che sia l’art. 356 d.lgs. n. 297/1994, al comma 2^a, lett. b) e c) che si riferisce alle scuole pareggiate e sia l’art. 1, L. n. 62 cit., al comma 4^a, lett. g) ed h) che si riferisce alle scuole paritarie, prevedono che il personale docente possa essere assunto mediante pubblico concorso, abilitazione all’insegnamento conseguita con una votazione minima di 7/10, “chiamata” del docente già assunto in ruolo in altra scuola statale oppure “pareggiata”.

Ciò vuol dire che il Legislatore ha considerato tali modalità di reclutamento quali equivalenti, tanto che, nell’equiparazione tra scuola “pareggiata” e scuola “paritaria”, il livello di preparazione e di professionalità del docente, nel momento in cui viene assunto in ruolo, deve essere ritenuto del tutto omogeneo.



In effetti non potrebbe essere differente, rammenta la Corte, in ossequio al principio espresso all'art. 33, comma 4, Cost. che impone alle scuole che richiedono la "parità" di assicurare agli alunni *"un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali"*.

Lo scopo prefisso dal Costituente non può che essere perseguito imponendo un sistema di reclutamento del corpo docente che sia omogeneo rispetto a quello della scuola pubblica statale.

È difficile (se non impossibile) scindere l'aspetto qualitativo del trattamento scolastico da quello del docente, atteso che, sottolinea la Corte, *"l'aspetto qualitativo, oltre che quantitativo, della docenza rappresenta, infatti, il più importante elemento costitutivo del "trattamento scolastico" cui si riferisce il Costituente."*

*

Il Collegio romano prende posizione anche su uno degli elementi più richiamati nella giurisprudenza di merito per dimostrare l'equivalenza fra le due tipologie di scuole in commento, ovvero il precetto contenuto all'art. 2, comma 2, del d.l. 255/2001 secondo il quale *"... i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ..."*.

Secondo la Corte di Appello di Roma siffatta statuizione è *"l'ulteriore espressione di un principio generale dell'ordinamento, ossia quello della equivalenza fra scuole paritarie e scuole pubbliche statali, introdotto dalla legge n. 62/2000 anche per dare nuova attuazione all'art. 33, co. 4^a, Cost."*

La Corte respinge la diversa ricostruzione utilizzata da una parte della giurisprudenza di merito per sostenere che tale equivalenza sia un beneficio



accordato solo in via eccezionale e limitato alla materia delle graduatorie permanenti, e quindi non applicabile per analogia alla ricostruzione di carriera.

I Giudici romani formulano infatti un chiaro ed inoppugnabile sillogismo: poiché la graduatoria permanente è il bacino da cui attingere per la copertura del 50% dei posti vacanti delle scuole pubbliche statali e poiché il servizio non di ruolo prestato presso le scuole paritarie concorre a determinare il punteggio in graduatoria al pari di quello prestato presso scuole pubbliche statali, allora il servizio nella scuola paritaria è un'esperienza che rileva pure ai fini della possibile assunzione in ruolo presso la scuola pubblica statale.

La Corte rimarca la **palese contraddittorietà ed irragionevolezza nell'ammettere da un lato che il servizio nella scuola paritaria possa agevolare l'assunzione nella scuola statale e negare dall'altro lato che il servizio nella scuola paritaria rilevi ai fini della ricostruzione della carriera di un docente già assunto in ruolo, nel momento cioè in cui si deve dare rilevanza giuridica ed economica alla pregressa esperienza.**

Se infatti l'aspetto principale a cui tener conto è la verifica della professionalità acquisita dal docente, *“il paradosso sarebbe evidente: la docenza non di ruolo presso scuole paritarie sarebbe rilevante per l'art. 2 d.l. n. 255/2001 e, quindi, potenzialmente per l'assunzione in ruolo, ed invece non rilevante per l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 ai limitati fini (certamente di minor rilievo) della ricostruzione di carriera.”.*

“Ed allora” – conclude la Corte – “assumendo come tertium comparationis la fase anteriore alla costituzione del rapporto di impiego e precisamente quella dell'integrazione delle graduatorie permanenti, si paleserebbe una violazione dell'art. 3 Cost.”



A questo punto la Corte di Appello affronta direttamente il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione in quanto, costituendo “*diritto vivente*”, secondo la Corte di Appello potrebbe porsi in contrasto con l’anzidetto canone costituzionale (C. Cost. n. 242/2014, che richiama i suoi precedenti nn. 91/2004, 117/2012, 258/2012 e 191/2013).

La Corte di Appello dichiara apertamente di non poter condividere la decisione della Cassazione secondo cui non è “*applicabile l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate*”, poiché “*il fatto che l’art. 485 d.lgs. cit. si riferisca testualmente (ancora oggi, per un difetto di coordinamento da parte del legislatore) alle scuole “pareggiate” non è di alcun ostacolo alla sua applicazione diretta alle scuole paritarie.*”

Non è necessaria alcuna operazione di interpretazione estensiva per via analogica dell’art. 485 cit. che, invece, secondo la Cassazione sarebbe impedita dalla non omogeneità delle fattispecie in gioco. “*Infatti, a seguito degli interventi legislativi del 2000 e del 2005-2006, l’art. 485 cit. va letto nel senso per cui il riferimento, ivi contenuto, alle scuole “pareggiate” va inteso ora come riferito alle scuole paritarie ... E quindi di tale norma se ne propugna un’applicazione diretta e non invece analogica e neppure estensiva, non necessarie.*”

Il Collegio capitolino pone l’attenzione sull’argomento “*principe*” utilizzato dai Giudici di legittimità per rifiutare questa conclusione, ovvero la “*persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente*”, che si desumerebbe da due rilevanti elementi:

- la diversa natura giuridica del datore di lavoro



- il diverso sistema di reclutamento, che solo per la scuola pubblica statale sarebbe quello del pubblico concorso ex art. 97 Cost..

Sul punto la Corte di Appello ricorda che *“già nel sistema dell’originaria formulazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297 cit. il servizio non di ruolo rilevante era anche quello prestato presso le scuole “pareggiate”. E tali erano non solo quelle degli enti pubblici (diversi dallo Stato), ma pure quelle degli enti ecclesiastici, che non hanno natura di ente pubblico e presso i quali, in ogni caso, l’assunzione non è retta dal necessario criterio del pubblico concorso ex art. 97 Cost., poiché non si verte in materia di pubblico impiego.*

Inoltre, come previsto dall’art. 399 d.lgs. n. 297/1994 (come modificato dalla legge n. 124/1999), anche per la scuola pubblica statale la regola del pubblico concorso non è esclusiva, coesistendo, invece e paritariamente (al 50%), con altra forma di reclutamento, rappresentata dalle graduatorie permanenti.”

Invero si ritiene utile annotare come gli esempi di non esclusività di siffatti elementi sono molteplici e non si limitano solo a quelli efficacemente evidenziati nella pronuncia in commento.

L’Ordinamento non ha conosciuto solo casi in cui il servizio di insegnamento alle dipendenze di un datore di lavoro privato è riconosciuto nei ruoli statali, ovvero le citate scuole parificate, ma anche il contrario, ovvero casi in cui tale servizio non è stato riconosciuto, sebbene sia maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Si rammenta sul punto che la Cassazione, con sentenza n. 1749/2015, ha escluso la computabilità del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole militari, affermando la non decisività del carattere statale della scuola ai fini del riconoscimento del servizio preruolo.



*

Quanto al principio del reclutamento con concorso pubblico, che costituirebbe una modalità esclusiva dell'impiego pubblico, la Corte di Appello evidenzia non solo che *“la regola del pubblico concorso non è esclusiva, coesistendo, invece e paritariamente (al 50%), con altra forma di reclutamento, rappresentata dalle graduatorie permanenti”* ma anche che *“la materia del contendere attiene ai servizi di docenza non di ruolo ed allora quelli da mettere a confronto – nell'interpretazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 cit. – sono prestati presso scuole pubbliche statali e presso scuole paritarie. Ora, come è noto, i rapporti di lavoro non di ruolo (cc.dd. precari) presso la scuola pubblica statale (e presso le pubbliche amministrazioni in generale) sono sottratte alla regola costituzionale del pubblico concorso ex art. 97 Cost. (v. art. 36, co. 2^a, d.lgs. n. 165/2001), che resta limitata all'assunzione in ruolo, ossia alla costituzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, nella scuola peraltro solo nel limite del 50% dei posti vacanti in organico (art. 399 d.lgs. n. 297 cit.).*

Ed in effetti quanto osservato dalla Corte appare vieppiù vero se si rammenta l'esempio eclatante del meccanismo della c.d. “messa a disposizione”, ovvero un'istanza informale presentata da semplici aspiranti docenti mediante la quale il docente viene assunto a tempo determinato senza la benché minima selezione, ottenendo pacificamente il pieno riconoscimento della esperienza lavorativa.

“Quindi” – prosegue la Corte – *“l'asserita diversità di status fra le due categorie di docenti non di ruolo non sussiste:*

- la natura pubblica o privata del datore di lavoro è del tutto irrilevante e, in verità, lo era già per l'originaria formulazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 cit.,



posto che gli enti ecclesiastici (che pure potevano istituire, organizzare e gestire scuole “pareggiate”) non sono enti pubblici;

- il sistema di assunzione è del tutto irrilevante, posto che i rapporti di lavoro “precari”, anche nella pubblica amministrazione, sono costituiti mediante sistemi diversi dal pubblico concorso ed inoltre non erano (né sono) di certo sottoposte a questo sistema le assunzioni alle dipendenze di enti ecclesiastici.”

*

È evidente insomma che le conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello si pongono in aperto contrasto con il *decisum* della Corte di Cassazione che, secondo la Corte laziale, fornisce un’interpretazione dell’art. 485 in contrasto con l’art. 3 Cost. *“a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:*

- sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali,
- sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole “pareggiate” nel periodo fino all’anno scolastico 2005/2006,
- sia al medesimo servizio non di ruolo prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione in ruolo a tempo indeterminato.”

In definitiva, la Corte di Appello “auspica” un’interpretazione dell’art. 485 che consenta il pieno riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria ritenendola una norma imperativa *“posta a presidio di un diritto del docente (assunto in ruolo), che costituisce anche l’inevitabile riflesso*



dell'interesse pubblico a favorire, realizzare e mantenere un sistema scolastico complessivo ispirato al necessario pluralismo dei centri equipollenti di istruzione e di formazione.”.

*** **

In ogni caso, la disposizione di cui all'art.485 del D.Lvo 297/94, si pone in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione e, pertanto, si pone la seguente

QUESTIONE PREGIUDIZIALE COMUNITARIA

SUL CONTRASTO DELL'ART. 485 DEL D.LGS. 297/1994 CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE, CON GLI ARTT. 20 E SS. DELLA CDFUE., CON GLI ARTT. 151 E 157 DEL TFUE, CON LE DIRETTIVE 2000/43/CE E 2000/78/CE, CON LA CONVENZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DEL 6/22 GIUGNO 1962, CON L'ART. 7 DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI CONCLUSO A NUOVA YORK IL 16 DICEMBRE 1966 (RATIFICATO CON L. N. 881/77), NONCHÉ CON GLI ART. 14 E 1 DEL PROTOCOLLO N. 12 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO (RESA ESECUTIVA CON L. N. 848/55).

Il mancato computo del servizio svolto con contratti a termine presso le scuole paritarie riconosciute determina una **discriminazione tra gli insegnanti che hanno lavorato con contratti a tempo indeterminato nelle scuole statali e i docenti che hanno svolto lo stesso servizio** (e quindi maturato la medesima



esperienza lavorativa) **con contratti a termine nelle scuole paritarie legalmente riconosciute.**

L'interpretazione del cit. art. 485 contenuta nella sentenza della **Cass. n. 33137 del 2019** si pone infatti in aperto contrasto con i **principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego**, consacrato negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e desumibile dalla **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.48), **dalle Convenzioni O.I.L. nn. 111 e 117** (ratificate, rispettivamente, con L. 6 febbraio 1963, n. 405 e con L. 13 luglio 1966, n. 657 ²), **dall'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali** (ratificato con legge 25.10.77 n. 881), dal **patto di New York del 16-19 dicembre 1966** (ratificato con L. n. 881/77 ³), dall'art. 119 del Trattato istitutivo della CEE del 25.3.57, reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957, n. 1203, **dalla Carta sociale europea**, approvata il 18.6.61 e resa esecutiva con L. 3 luglio 1965, n. 929, **dalla CEDU**. (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ⁴), dall'art. 157 del TFUE e dalle

2 La **CONVENZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DEL 6/22 GIUGNO 1962**, ratificata con legge 13 luglio 1966, n. 657 (art. 14), stabilisce che uno degli scopi della politica sociale degli Stati aderenti deve essere quella garantire il principio "***a lavoro uguale salario uguale***" in una stessa Azienda.

3 Il **PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI CONCLUSO A NUOVA YORK IL 16 DICEMBRE 1966** all'art. 7 sancisce che "*Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: ... un equo salario ed una **uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore**, senza distinzione di alcun genere.*"

4 La **CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI** all'art. 14 (divieto di discriminazione) e all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla **Convenzione**, vieta qualsiasi **discriminazione nel «godimento di ogni diritto previsto dalla legge»**, **«introduce(ndo) un divieto generale di discriminazione»** contro tutte le



direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., che sanciscono un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁵. Nelle **Spiegazioni dell'art. 20 della CDFUE**, elaborate dall'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si precisa infatti che *“Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito dalla Corte come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. I-1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737).”*

Invero la **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA** ha sottolineato che ***“58. Il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva 2000/78 altro non è che l'espressione specifica del principio generale di***

autorità pubbliche (cfr. in tal senso Cedu, sentenza 22 dicembre 2009, *Sejdić e Finčić c. Bosnia Erzegovina* [GC] nn. 27996/06 e 34836/06).

5 La direttiva 2000/78, in particolare, nei *“considerando”* 1 e 4 precisa che: *<(1) Conformemente all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei **diritti umani** e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario (4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ... dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro>.* L'art. 3 della direttiva 2000/78, intitolato *<Campo di applicazione>*, al n. 1 prevede poi che: *<1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del **settore pubblico** che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: ... c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione”.*



uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione (v. sentenza 12 ottobre 2004, causa C-313/02, Wippel, punti 54 e 56).”⁶.

Giova al riguardo ricordare anche le **DECISIONI DELLA CG. C- 143 DEL 30.1.85 Commissione Cee. C. Danimarca e C- 61 DEL 6/7/82, Commissione Cee. C. Regno Unito** nonché la **decisione CHATZI** nella quale la **Corte di Giustizia** ribadisce che il “*principio della parità di trattamento, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione e il cui carattere fondamentale è sancito dall'art. 20 della Carta di Nizza, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa*”⁷.

In altri termini “il **PRINCIPIO GENERALE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO**, in quanto principio generale del diritto dell'Unione,

6 Così, *ex pluribus*, CGUE. sentenza **INPS 10 giugno 2010**, causa C-395/08 e C-396/08, punto 58, e in senso conforme: CGUE. **16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a.**, C-127/07, punto 23, CGUE. **14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione**, C-550/07 P, punto 55, e Corte di Giustizia sentenza **22 dicembre 2010, Gavieiro e Iglesias Torres**, C- 444 e 456 del 2009, punto 41 che evidenzia la «*importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario*».

7 Così Corte Giustizia UE. sentenza **Chatzi del 16 settembre 2010**, punti 63 e ss. e in termini Corte Giustizia UE. sentenze **5 giugno 2008, causa C-164/07, Wood**, punto 13, nonché Corte Giustizia UE. **Sturgeon e a.**, punto 48, nonché Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea che - con la **sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/Parlamento**, F-65/07, per cui “*i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario*. 102- Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52)”.



impone che le situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente ... a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C-127/07, EU:C:2008:728, punto 23 nonché la giurisprudenza ivi citata). Il carattere paragonabile delle situazioni deve, in particolare, essere stabilito e valutato alla luce dell'oggetto e della finalità dell'atto che istituisce la distinzione in parola. Devono inoltre essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore in cui tale atto ricade (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C-127/07, EU:C:2008:728, punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).”⁸.

L'art. 485 del TU. della Scuola, così come interpretato dalla Cassazione, **si pone quindi in aperto contrasto con il diritto eurounitario** in quanto risulta pacifico in causa che il servizio prestato dalla parte ricorrente nella scuola paritaria è identico a quello svolto nelle scuole statali.

Invero, **NELLE SCUOLE STATALI E NELLE SCUOLE PARITARIE SONO IDENTICI:**

il titolo di studio idoneo per svolgere l'insegnamento richiesto (l'abilitazione);

⁸ Così, *ex pluribus*, **CGUE 26 luglio 2017**, Persidera C-112/16, punto 46, e in senso conforme: Corte di giustizia, sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, *Ruckdeschel*, in *Racc.* e sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76 e 20/77, *Moulins Pont-à-Mousson*, la sentenza 22 giugno 1972, causa 1/72, *Frilli*, la sentenza 15 giugno 1978, causa 149/77, *Defrenne III*, la sentenza 12 dicembre 2002, *Caballero c. Fondo de Garantía Salarial*, causa C-442/00, la sentenza 12 luglio 2001, *Jippes e a. c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, causa C-189/01, la sentenza 23 novembre 1999, *Portogallo c. Consiglio*, causa C-149/96, e la sent. 17 aprile 1997, *Earl de Kerlast c. Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e Coopérative du Trieux*, causa C-15/95.

Corte di Giustizia sentenza 22 dicembre 2010, Gavieiro e Iglesias Torres, C- 444 e 456 del 2009, punto 41 che evidenzia la « *importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario* ».



il piano dell'offerta formativa, *ex lege* conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

la validità dei titoli di studio rilasciati e

il servizio svolto dai docenti.

Del resto risulta non contestato dal MIUR. che le attività d'insegnamento svolte dalla parte ricorrente nelle scuole paritarie, in particolare, hanno comportato **UN'ASSOLUTA IDENTITÀ DI MANSIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi delle scuole statali. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi dei vigenti CCNL: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

D'altronde lo stesso legislatore ha riconosciuto l'equipollenza dei requisiti posseduti dagli insegnanti delle scuole paritarie laddove, all'**ART. 1, COMMA 7, DELLA 10 MARZO 2000, N. 62**, dispone espressamente che *"2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle*



degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Mentre, a contrario, l'**art. 1 bis del D.L. n. 250/2005**, dispone che "Le scuole **non paritarie** non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali". E' quindi evidente che "**la legge n. 62 del 2000**, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute, ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione, con **possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO prestato dai docenti delle scuole paritarie, con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche**"⁹.

Come riconosciuto anche dalla Cassazione, tale equipollenza è stata ribadita, dalla successiva normativa poiché "**il DECRETO-LEGGE N. 255 DEL 2001**, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i **servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**" (**Cass. n. 33137 del 2019**)

⁹ Così: **Tribunale Bologna, sentenza n. 795/2018 del 27.2.2019**, che pertanto "**accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dei servizi pre ruolo prestati dal 2000 al 2015 e condanna la PA. a riconoscere tali servizi a ogni fine giuridico ed economico**".



In contrario non pare richiamarsi - come fa invece **Cass. n. 33137 del 2019** – il diverso sistema di reclutamento: “10. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale **equipollenza** non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma **anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria**. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. 11. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 della Cost.”.

La CGUE ha infatti sottolineato come “**il fatto di NON AVER VINTO UN CONCORSO AMMINISTRATIVO non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo**” (così: CGUE. sentenza **Motter** del 20 settembre 2018, C-466/17, § 33, e in senso conforme CGUE 4 settembre 2014, causa C-152/14, *Autorità per l'energia elettrica e il gas c. Antonella Bertazzi*, e CGUE., sentenza **Valenza** del 18 ottobre 2012, C-302/2011).

La manifesta irrilevanza delle forme di reclutamento consegue inoltre dall'**oggetto e della finalità della ricostruzione di carriera prevista**



dall'art. 485 del TU. della Scuola posto che il fondamento degli scatti di anzianità è stato costantemente ravvisato nel fatto che *“la giusta retribuzione, determinata dal giudice, deve essere adeguata anche in **proporzione all'anzianità di servizio** acquisita, atteso che la **PRESTAZIONE DI LAVORO, DI NORMA, MIGLIORA QUALITATIVAMENTE PER EFFETTO DELL'ESPERIENZA**”*¹⁰, profilo cui è del tutto estranea ogni questione sulla natura a termine o a tempo indeterminato del rapporto o sulle modalità di assunzione.

L'ART. 38 DEL CCNL DEL 4.8.1995 prevede infatti che *“6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell'esperienza didattica.”*

Risulta quindi palmare che l'art. 485 del dl.vo n. 297/94, così come interpretato dalla Cassazione, va disapplicato per contrasto con le disposizioni in epigrafe in quanto **la maggiore professionalità conseguente all'anzianità di servizio NULLA HA A CHE VEDERE con le modalità di assunzione o a maggior ragione CON LA NATURA GIURIDICA, STATALE O MENO, DEL DATORE DI LAVORO,** come dimostra anche il fatto che **il legislatore computava il servizio svolto presso le scuole private parificate o pareggiate.**

SUL CONTRASTO DELL'INTERPRETAZIONE PROPOSTA DA MIUR CON LA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL

¹⁰ Così: Cass. sez. lav., 26/08/2013, n. 19578, e in termini Cass. sez. lav., 19/08/2011, n. 17399, e Cass. sez. lav., 11/01/2012, n. 153.



**LAVORO A TEMPO DETERMINATO RECEPITO DALLA DIR.
99/70**

Il mancato computo del servizio svolto con contratti a termine presso le scuole paritarie riconosciute si pone in stridente contrasto anche con la **clausola 4 dell'accordo CES, UNICE e CEEP** sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 999/70/CE., secondo cui **"4. I CRITERI DEL PERIODO DI ANZIANITÀ** *di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro **dovranno essere GLI STESSI** sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato"*.

La Corte di Cassazione con specifico riferimento all'art. 485 ha infatti costantemente rimarcato l'irrilevanza del mancato superamento di un pubblico concorso in quanto, secondo l'univoco insegnamento della CGUE., *"la **disparità di trattamento** non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, **dalle modalità di RECLUTAMENTO del personale** nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare."* (Cass. sez. lav., 27/12/2019, n. 34546, e in termini: Cass. sez. lav., 16/03/2020, n. 7309).

La **Cassazione** ha inoltre specificato – sempre con riferimento all'art. 485 del TU. n. 297/94 - che *"le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale*



ed astratta, di legge o di contratto, NÈ RILEVANO LA NATURA PUBBLICA DEL DATORE DI LAVORO e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);” (Cass. sez. lav., 06/04/2020, n. 7705)

Ne discende che l’art. 485 del d.lvo n. 297/94, così come interpretato dalla Cass. nella sentenza n. 33137 del 2019, ossia nel senso di precludere il computo del servizio svolto presso le scuole paritarie, **deve essere disapplicato anche per contrasto con la clausola 5 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato**, recepito dalla direttiva 99/70/CE..

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST., DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E D’IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DI NECESSARIA COERENZA E RAZIONALITÀ.

Per scrupolo difensivo si evidenzia come se non si applicasse il principio di equiparazione tra scuole pubbliche e scuole paritarie “*si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro **contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a.** (artt. 3 e 97 della Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie*



che ai fini della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.”¹¹.

Come rimarcato dalla stessa **Suprema Corte di Cassazione** “la L. 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” all'art. 1, comma 1 dispone che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 Cost., comma 2, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie (...)”. Al secondo comma dello stesso art. 1, poi, sono definite paritarie “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6” e, perciò, sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti. Nel riconoscere quindi alle scuole paritarie private “piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico” richiede che l'insegnamento sia improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione e, **riconoscendo valenza pubblica al servizio svolto, pretende che accolgano “chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso.”** (L. n. 62 del 2000, art. 1,

¹¹ Così: **Tribunale di Livorno**, con sentenza n. 206/2017 del 13.4.2017, e in termini: **Tribunale Latina**, sentenza n. 565 del 14.6.2018, **Tribunale Roma**, sez. lavoro, sentenza n. 4295 del 2018 e **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, sentenza n. 2864 del 23.03.2017, che ribadisce come “diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 della Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.



comma 3 cit.). In sostanza, seppur nell'ambito di uno specifico progetto educativo caratterizzato da un indirizzo culturale o religioso, **la scuola paritaria è in tutto assimilata alla scuola pubblica**. 5.2. Ed infatti la citata L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 4 detta le regole per il riconoscimento della parità e tra queste richiede alla lett. g) che il **personale docente sia fornito del titolo di abilitazione**. Ed al comma 4 bis sono scanditi i tempi per il conseguimento del titolo di abilitazione da parte del personale che alla data di entrata in vigore della legge, era in servizio presso scuole secondarie che chiedano il riconoscimento. Inoltre, al comma 5, è previsto che le scuole paritarie siano soggette **"alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti"**¹².

L'equiparazione tra scuole paritarie e scuole pubbliche risulta d'altronde **"ulteriormente comprovata: a) dal disposto DELL'ART. 2, C. 2, DEL D.L. N. 255/2001, che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che 'i servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali'; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010, che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n., 62/2000 'mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei**

¹² Così, da ultimo: Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n. 4080.



servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/94”¹³.

Secondo la giurisprudenza *“risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie, stante l’identità del piano dell’offerta formativa, del servizio svolto e dei titolari di studio rilasciati, ... diversamente opinando, infatti si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza ed di imparzialità della PA. (art. 3 e 97 della Cost.), non essendovi ragione, sia in sede di mobilità, che ai fini della ricostruzione della carriera, per distinguere tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”¹⁴.*

Ne consegue che non può non essere computato il servizio svolto presso le scuole paritarie poiché **la maggiore professionalità conseguente all’anzianità di servizio NULLA HA A CHE VEDERE CON LA NATURA GIURIDICA, STATALE O MENO, DEL DATORE DI LAVORO, come dimostra il fatto che il legislatore computava il servizio svolto presso le scuole private parificate o pareggiate.**

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta, dunque, una palese **violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d’imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.**

¹³ Così: **Tribunale Milano**, sentenza n. 1384 del 5.6.2017, successivamente ribadita da **Tribunale Roma**, sentenza n. 190 del 2018.

¹⁴ Così: **Tribunale Bologna**, sentenza n. 795/2018 del 27.2.2019.



L'art. 3 risulta del resto violato anche sotto il profilo della **manifesta irrazionalità dell'assetto normativo** posto che l'**art. 485 del T.U. del 1994** prevede la valutabilità, anche ai fini della ricostruzione di carriera del servizio prestato, oltre che presso gli istituti pareggiati (e parificati), anche del servizio prestato presso gli "educandati femminili statali, o **parificate** ... nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".

In buona sostanza se non si computassero i servizi svolti nelle scuole paritarie si verrebbe al dato paradossale che verrebbero "tutelati" e "valorizzati" servizi prestati presso "istituzioni scolastiche" di rango "affievolito" rispetto agli istituti paritari per come sviluppatasi - sotto il profilo didattico nonché quanto alla rigosità selettiva dei docenti - nel corso del tempo e sin dall'adozione della L. n. 62/00 in stridente violazione dell'art. 3 della Cost..

Invero gli **educandati femminili parificati** (così come individuati dall'art. 356 T.U. n. 297/94) costituiscono, per ovvie ragioni, un *minus* rispetto agli attuali istituti paritari per i quali la rigidità normativa - e non solo normativa - determina una assoluta eguaglianza alle istituzioni statali; ciò a dire che se la logica distintiva è rinvenibile, come sostenuto, nella natura del datore di lavoro e/o nel sistema di reclutamento dei docenti, tale logica, a maggior ragione oggi, appare priva di alcun senso laddove riferita ad istituzioni scolastiche che non soddisfano i requisiti apparentemente invocati dall'Amministrazione a giustificazione della denegazione del servizio prestato presso istituti paritari.

Ancor peggio le **scuole sussidiate** (art. 348 T.U.) e/o sussidiarie o ancora le scuole regionali alle quali accedono docenti (anche semplicemente collocati in III° fascia e, quindi, **senza abilitazione**) inseriti nelle previste liste



regionali; ma ancor più eclatante l'eventuale confronto comparato con le cd. **scuole popolari** istituite per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale mediante corsi diurni o serali, per giovani ed adulti presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.

Per concludere, anche dal punto di vista della comparazione con i servizi valorizzati dalla norma sopra citata, non vi è alcun dubbio che sarebbe del tutto irragionevole non riconoscere i servizi prestati nelle scuole paritarie e riconoscere, invece, i servizi resi nelle scuole sussidiate o popolari.

Pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita **rimettere alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:**

«1. se nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70 e delle DIRETTIVE 2000/43/CE E 2000/78/CE, i principi generali del vigente diritto euounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella clausola 4 dell'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 999/70/CE., debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 485 del dl.vo n. 297/94, che, nel significato dalla stessa attribuita dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.L. sentenza n. 33137 del 2019), consente di trattare in modo meno favorevole e di discriminare nelle condizioni di impiego, per il solo fatto che non hanno superato un pubblico concorso, i lavoratori che si trovano in una situazione comparabile per



quanto riguarda il tipo di lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, avendo svolto le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente, anche ai fini dell'assunzione a tempo determinato (cfr. art. 2, c. 2, del d.l. n. 255/2001)»;

«Se in caso di accertato contrasto dell'art. 485 del dl.vo n. 297/94 con il diritto eurounitario la trattizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponga al Giudice nazionale di disapplicare la fonte interna incompatibile?» o con i diversi quesiti di legge.

*** **

Infine, l'errata reiezione di una delle domande della ricorrente/appellante ha prodotto un'ingiusta compensazione delle spese di lite.

Si chiede di emendare anche il presente capo di pronuncia, con refusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

Pertanto per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente gravame,

in via preliminare, sospeso il presente giudizio, **rimettere alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:**

«1. se nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70 e delle DIRETTIVE 2000/43/CE E 2000/78/CE, i principi generali del vigente diritto euounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali



dell'Unione europea e nella clausola 4 dell'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE., debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 485 del dl.vo n. 297/94, che, nel significato dalla stessa attribuita dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.L. sentenza n. 33137 del 2019), consente di trattare in modo meno favorevole e di discriminare nelle condizioni di impiego, per il solo fatto che non hanno superato un pubblico concorso, i lavoratori che si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda il tipo di lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, avendo svolto le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente, anche ai fini dell'assunzione a tempo determinato (cfr. art. 2, c. 2, del d.l. n. 255/2001)»;

«Se in caso di accertato contrasto dell'art. 485 del dl.vo n. 297/94 con il diritto eurounitario la trattizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponga al Giudice nazionale di disapplicare la fonte interna incompatibile?» o con i diversi quesiti di legge.

Quindi, in esito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, annullare o con qualsiasi formula privare di giuridici effetti la sentenza appellata, con il conseguente accoglimento delle domande formulate in primo grado che di seguito integralmente si riportano

“- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle “note comuni” allegate al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016,



nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia per l'a.s. 2016/17 presso l'ambito 0006 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, anche nelle prossime procedure di mobilità territoriale e professionale.

In ogni caso,

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si dispone il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 0009 Veneto, nonché di ogni



altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0006 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;

- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0006 ovvero, in subordine, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente”.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato da versare è di €388,50.



Si produce: sentenza appellata, fascicolo di parte relativo al procedimento di primo grado, giurisprudenza.

avv. Dino Caudullo

avv. Mauro Meli

